



COMUNE DI PONZA

Provincia di Latina

Piazza Carlo Pisacane, snc- 04027 Ponza (LT) – Tel.: 0771/80108 –

Fax: 0771/820568 – Pec: ufficiosegreteriaiponza@pec.it

SERVIZIO URBANISTICA E DEMANIO MARITTIMO

ORDINANZA BALNEARE n° 63 del 01/06/2020

IL SINDACO

VISTI gli articoli 28,30,1161,1164 e1174, del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28 e 524, del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il DPR 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 conversione in legge con modificazioni del D.L. 05 ottobre 1993 n. 400, così come modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), articolo unico, commi 250 e ss. recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime nonché l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;

VISTO il D.P.C.M. 21 Dicembre 1995 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della Difesa, dei Trasporti e della Navigazione e delle Finanze ha provveduto ad elencare le aree demaniali marittime escluse dalla delega di funzioni alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 469/87;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.M. 5 agosto 1998, n. 342, "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2816 del 25 maggio 1999 in materia di subdelega ai comuni delle funzioni amministrative relativa alla gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico ricreative;

VISTA la Legge Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 14 come modificata dalla L.R. n. 13 del 06 agosto 2007 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTO il teledispaccio prot. n. DEM 2A/1465/A2.50, in data 6 Luglio 2000, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo - Div. DEM. 2A, recante disposizioni in merito alla emanazione di "ordinanze balneari";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30 luglio 2001, e le successive n. 425 del 15 aprile 2002 e n. 373 del 24.04.2003 in materia di subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative relative alla gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico ricreative;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 425 del 15.04.2002;

VISTA la circolare n. 3/2002 – Demanio Marittimo – della Regione Lazio;

VISTA la sentenza della Suprema Corte di cassazione – 1^ Sezione Civile – n° 13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l'obbligo a carico del bagnino di salvataggio/assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;

VISTA la circolare n. 1/2007 del 31 maggio 2007 e la nota Prot. del 04 agosto 2008 della Regione Lazio sulla vigilanza e sul corretto uso del Demanio Marittimo;

VISTO l'art. 2, comma 1 lett. e), del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE", di definizione della stagione balneare dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno;

VISTI gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTA l'Ordinanza Balneare n. 213 in data 16.05.2019;

VISTO il DPCM 09/03/2020 sul contenimento della diffusione della SARS-CoV-2 (COVID-19);

VISTO il DPCM 26/04/2020;

VISOT il DPCM del 17/05/2020;

VISTO il DL 33 del 16/05/2020;

VISTA l'Ordinanza della Regione Lazio n.Z00041 del 16/05/2020;

VISTO il DPCM del 17/05/2020;

VISTA l'Ordinanza della Regione Lazio n.Z00042 del 19/05/2020;

VISTA le linee di indirizzo predisposte dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15/05/2020, atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge 33/2020;

VISTA la nota esplicativa gestione spiagge libere della Regione Lazio prot.0448698.del 22/05/2020;

CONSIDERATO che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei, alla disciplina dello sci nautico e delle altre attività, sia per le aree in concessione che per quelle libere all'uso pubblico lungo il litorale del Circondario Marittimo di Ponza sono emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Ponza – Guardia Costiera ed in particolare all'ordinanza n.07/2017;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriale del Comune di Ponza al fine di prevenire e ridurre i rischi di contagio da SARS-CoV-2 sugli arenili;

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e smi "Testo Unico degli enti locali";

ORDINA

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina l'uso e la gestione degli arenili, delle scogliere nonché degli specchi acquei e tutte le aree aventi finalità turistico ricreative, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e, per quanto attiene alla salvaguardia della sicurezza dei bagnanti, ai provvedimenti dell'Ufficio Circondariale marittimo di Ponza – Guardia Costiera, con particolare riferimento alla vigenti normative e linee guida per il contenimento della diffusione della SARS-Cov-2.
2. La **stagione balneare** inizia il **29 maggio** e si conclude il **30 settembre**, fatta salva la possibilità di nuove disposizioni e limitazioni da parte del Governo o della Regione Lazio. Tutte le attività delle strutture balneari, comunque denominate ai sensi del Regolamento regionale 15 luglio 2009 n. 11, dovranno iniziare a partire dal 1° giugno e terminare almeno il 15 settembre. La Balneazione è consentita su tutte le aree di competenza dalle ore 09:00 alle ore 19:00; per le attività motorie/sportive l'accesso alle aree destinate alla balneazione (arenili e scogliere) è consentito esclusivamente dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle 19:00 alle ore 20:00. Dalle ore 20:00 alle ore 6:00 l'accesso alle spiagge e scogliere è **VIETATO**.

3. Durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, come sopra indicati, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
4. Nei giorni di avverse condizioni meteo-marine le suddette strutture potranno restare aperte soltanto per fini elioterapici, con il conseguente obbligo di issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica, recante la seguente dicitura: **“ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO”**; la stessa deve essere ben visibile, di materiale resistente alle intemperie, redatta in almeno quattro lingue di cui tre comunitarie (lingua italiana, inglese, tedesca o francese o spagnola) ed una extracomunitaria a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione.
Nei tratti di spiagge o scogliere libere non assistite dal servizio di salvamento andrà obbligatoriamente apposta la medesima cartellonistica monitoria di cui al precedente comma 3.
5. Tutti i gestori e clienti di stabilimenti balneari e tutti i fruitori delle spiagge libere dovranno attenersi scrupolosamente al Protocollo di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 19 maggio 2020, n. Z00042 nel rispetto dei criteri di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento.
6. Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia o scogliera e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 10 a paletto (la distanza dei paletti tra ombrelloni e file non potrà comunque essere inferiore a 3 ml). In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio devono comunque essere garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai etc.) deve essere garantita la distanza minima di ml 1,5.

ART. 2 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le zone di mare antistanti la costa del Circondario Marittimo di Ponza riservate alla balneazione durante la stagione balneare sono, di norma, quelle ricomprese entro la fascia di:

- 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
- 50 metri dalle scogliere, in presenza di coste rocciose o a picco sul mare, ad eccezione di quelle interdette.

Il nuotatore/bagnante che si trova al di fuori delle acque riservate alla balneazione deve munirsi e porre in essere le dovute tutele e comunque utilizzare il segnalamento previsto per l'attività subacquea o - in subordine - indossare una calotta colorata per rendersi maggiormente visibile.

2. Il Comune di Ponza, ha provveduto ad individuare ed incaricare ditte specializzate per l'apposizione di idonea segnaletica per informare, segnalare le prescrizioni, le indicazioni, gli obblighi e i divieti dei bagnanti con particolare riferimento alle seguenti:

- a) segnalare il limite entro il quale i nuotatori non esperti potranno effettuare la balneazione. Il limite di tali acque sicure (1,60 metri di profondità) sarà segnalato con idonei cartelli riportanti la seguente dicitura: **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica mt. 1,60) NON SEGNALATO"**, fatti di materiale resistente alle intemperie, ben visibili e redatti in almeno quattro lingue di cui tre comunitarie (lingua italiana, inglese, tedesca o francese o spagnola) ed una extracomunitaria a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione. Tali cartelli dovranno essere posizionati in conformità a quanto previsto all'Ordinanza n.07/2017 dell'Ufficio

Circondariale marittimo di Ponza – Guardia Costiera;

- b) delimitare gli specchi acquei prospicienti la linea di battigia o di costa dove è prevista la balneazione, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore bianco, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, in posizione equidistante dalla linea di costa;
 - c) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli/galleggianti per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi e i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;
 - d) rimuovere definitivamente i gavitelli/galleggianti e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.
3. Fatto salvo l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio per raggiungere la costa, nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato l'ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità, con l'esclusione dei natanti a remi (tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore). È altresì vietato l'ormeggio ai gavitelli di segnalazione sopra indicati.

ART. 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

La balneazione È VIETATA:

- a) nei porti;
- b) nel raggio di 100 mt dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- c) fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 200 metri;
- d) a meno di 500 metri dalle navi alla fonda;
- e) in luoghi dove sfociano i fossi naturali e torrenti.
- f) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, ecc.);
- g) a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o militari alla boa o all'ancora, con particolare riferimento ai punti di stazionamento delle navi cisterna per il rifornimento idrico, nelle località di Cala Inferno, Cala dell'Acqua e Caletta zona Porto .
- h) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento;
- i) nelle zone di mare interdette con apposite ordinanze emanate per necessità contingenti nonché per provvedimenti ed atti amministrativi derivanti da prescrizioni imposte dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente.

Nello specifico è interdetta la balneazione nelle aree immediatamente sottostanti alle aree indicate dal vigente PAI a rilevante rischio frana, come individuate dall'ordinanza n° 64 del 06.07.2012 prot. n° 5979.

ART. 4 ESERCIZIO DELLA PESCA

1. Per la stagione balneare 2020 ogni attività legata alla pesca sulle aree dove è prevista la balneazione È VIETATA .

2. seppur consentita la pesca subacquea, durante l'orario di balneazione, la stessa è vietata nelle acque antistanti:

- a) le spiagge e scogliere , fino ad una distanza di 300mt dalla riva;

- b) le coste rocciose o a picco sul mare, fino ad una distanza di 150 mt.
- c) E', altresì, vietato attraversare la zona di mare dei 300 mt dalla riva e di 150 mt da coste rocciose o a picco sul mare con arma subacquea carica.
- d) I praticanti di tale disciplina dovranno munirsi di boe di segnalazioni, in modo da consentire ai conduttori di tutte le imbarcazioni di rispettare una distanza minima di almeno 100 metri.

ART. 5 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SCOGLIERE E SPIAGGE LIBERE,

1. Su tali aree dell'isola di Ponza È VIETATO:

- a) Lasciare natanti in sosta che comportino intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio, effettuare operazioni di varo o alaggio di unità nautiche di qualsiasi genere;
- b) Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate, anche se smontate e/o comunque adagiate sull'arenile o scogliere;
- c) Occupare con ombrelloni, gazebo, tende parasole, sdraio, sedie, sgabelli, teli, asciugamani, nonché mezzi nautici o altro - esclusi i mezzi di soccorso e le attrezzature per l'accesso a mare dei disabili - la fascia di arenile profonda **5 metri dalla battigia**, che è destinata esclusivamente al libero transito **con divieto di permanenza**. Laddove l'arenile è profondo meno di metri 15 l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità.
- d) Campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, gazebo, tende parasole, roulotte, camper e simili;
- e) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, al soccorso ed alla pulizia degli arenili. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Sono altresì esclusi i mezzi a servizio delle attività di noleggio di attrezzature da spiaggia, purché gli spostamenti siano costantemente effettuati con almeno DUE operatori, di cui uno preposto alla verifica degli spostamenti in totale sicurezza;
- f) Praticare qualsiasi gioco (ad. es. calcio, racchettoni, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc...) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate da bagnanti. Per la stagione 2020 è **VIETATO** ogni sport di gruppo, come imposto dalla normativa Covid-19.
- g) Al fine di prevenire la diffusione della SARS-CoV-2, non potendo adibire tratti di arenile specifici, condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cine operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio, muniti di regolare brevetto, i quali potranno essere sguinzagliati, dal bagnino di salvataggio cui è affidato, solo nel momento di accertato pericolo, nonché i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione del Comune (per verifica brevetto) sempre tenuti al guinzaglio condotti dagli stessi anche nel bagno in mare;
- h) Tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale apparecchi di diffusione sonora, tali da costituire disturbo per la quiete pubblica, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13.00 alle ore 16.00, detto divieto si estende anche a tutte le strutture esistenti sul demanio marittimo o in prossimità dello stesso;
- i) Al fine di salvaguardare la salute pubblica e tutelare l'ambiente, si ribadisce e integra quanto già ordinato con provvedimento n° 19/2019 del 28.05.2019 prot. 4300, che è fatto divieto di fumo sulla fascia di arenile o scogliera profonda 8 metri dalla battigia e nell'acqua. E' comunque vietato fumare su tutto l'arenile o scogliera in presenza di donne in stato di gravidanza o minori. Al fine di tutelare il patrimonio ambientale e garantire il decoro e la pulizia degli arenili, **E' VIETATO** gettare mozziconi o cenere sull'arenile, sulle scogliere o in mare ;

- j) Abbandonare o gettare oggetti di plastica o plastica monouso, sull'arenile, scogliere o nel mare. Gli oggetti in materiale plastico dovranno essere necessariamente conferiti negli appositi contenitori previsti per lo smaltimento. I trasgressori saranno sanzionati a norma di Legge;
 - k) Accendere fuochi, gettare in mare o abbandonare in tali aree rifiuti di qualsiasi genere;
 - l) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione degli Enti preposti;
 - m) Effettuare la pubblicità, sia nei luoghi riservati ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
 - n) Sorvolare le spiagge, scogliere e gli adiacenti specchi acquei adibiti alla balneazione con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 m. (mille piedi) ad eccezione dei Mezzi di Soccorso e Forze dell'Ordine;
 - o) Effettuare qualsivoglia tipo di lavoro o attività che possa intralciare il regolare svolgimento della balneazione e senza la prevista autorizzazione dell'Autorità Comunale;
 - p) Svolgere attività d'impresa sull'arenile libero senza autorizzazione specifica.
2. Le spiagge libere possono essere organizzate in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazioni di primo soccorso), come da prescrizione imposte agli operatori. Al tal fine il Comune provvederà al posizionamento dei servizi igienici del tipo bagni chimici.
 3. In ottemperanza al R.R. 485/2016 , le spiagge libere , devono essere chiaramente segnalate con idonea cartellonistica ben visibile delle dimensioni minime di cm 59,40x42,00 (formato A2), contenenti la seguente dicitura: "**COMUNE DI PONZA - SPIAGGIA LIBERA – INGRESSO LIBERO**". La suddetta cartellonistica dovrà realizzarsi con materiale resistente alle intemperie, ben visibile, da collocare nei punti di accesso alla spiaggia realizzati in materiale resistente alle intemperie e redatta in almeno tre lingue comunitarie, oltre l'italiano (italiano, inglese, spagnolo, tedesco).
 4. Sulle spiagge libere, ai fini della tutela della sicurezza, gli operatori dovranno prediligere il posizionamento delle attrezzature da spiaggia in modo razionale ed ordinato, al fine di consentire il libero transito delle persone in caso di necessità ed emergenza.

Per la sola stagione balneare del 2020, al fine di garantire il rispetto del distanziamento sociale previsto dalla normativa Covid-19, sarà consentita l'individuazione del sito per il posizionamento dell'attrezzatura balneare, utilizzando segnaposti e/o paletti con nastro bianco e rosso.

ART. 6 DISCIPLINA DELLE AREE LIBERE - CRITERI GENERALI

1. Gli esercenti, a vario titolo, di servizio di noleggio di attrezzature balneari anche da proprietà privata - prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1 - devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza e dell'ordinanza emesse dall'Ufficio Circondariale marittimo di Ponza - Guardia Costiera, nonché le tariffe applicate per i servizi resi e l'adozione degli accorgimenti intrapresi per tutelare le persone diversamente abili;
2. Gli esercenti, a vario titolo, di servizio di noleggio di attrezzature balneari anche da proprietà privata, come identificati al precedente art. 1, oltre quanto previsto negli atti autorizzativi all'esercizio dell'attività o dalle convenzioni stipulate ai sensi del Regolamento Regionale n. 485/2016 e s.m.i, dovranno inoltre:
 - a) curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in uso fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia e in caso di presenza di materiale che pregiudichi la normale sicurezza;

b) posizionare un adeguato numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e per la raccolta differenziata (carta, plastica e vetro). Provvedere allo svuotamento dei contenitori di rifiuti, mantenendo separate le frazioni raccolte in maniera differenziata, con una frequenza tale da evitare il loro completo riempimento con conseguente rischio di abbandono di rifiuti sulla spiaggia. I rifiuti dovranno essere depositati degli esercenti nei luoghi predisposti dalla Società appaltatrice del servizio di raccolta e lo smaltimento. I materiali di risulta non dovranno essere assolutamente depositati sulle spiagge o scogliere.

3. Durante l'orario di apertura, gli esercenti, a vario titolo, di servizio di noleggio di attrezzature balneari anche da proprietà privata, come indicati al precedente art. 1, ove per quest'ultimi previsto negli atti autorizzativi all'esercizio dell'attività, singolarmente od in associazione tra loro, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con le modalità ed obblighi previsti dall'Ordinanza n. 07/2017 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Ponza - Guardia Costiera e di seguito riportati:

a) organizzare e garantire, ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 mt., il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvamento e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:

- brevetto di "*Assistente Bagnanti*" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto-Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla "*M.I.P.*";
- brevetto di "*Bagnino di Salvataggio*" rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova;
- brevetto di "*Assistente Bagnanti*" rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.);

b) assicurarsi che gli assistenti bagnanti - sui quali comunque grava l'obbligo di osservare le prescrizioni sotto elencate, con discendente diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse - durante l'orario di balneazione:

- indossino una maglietta di colore rosso con scritta bianca ben visibile che ne identifichi la funzione ("*SALVATAGGIO*");
- siano dotati di fischiello;
- siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e ciò previa sostituzione con un altro operatore abilitato;
- tengano un comportamento corretto, vigilino per il rispetto della presente Ordinanza e segnalino immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria tutti gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili che in acqua;
- stazionino, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione appositamente destinate allo scopo dei salvataggi;

c) ubicare una postazione di salvataggio in una posizione centrale dell'area o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, tale da consentire la più ampia visuale possibile. Tale postazione, dovrà essere installata una idonea e stabile struttura di osservazione al fine di consentire una completa visuale del tratto di mare di competenza. Tale postazione dovrà essere dotata di:

- un binocolo;
- 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura, bretelle o baywatch, sul rullo fissato saldamente al terreno;
- un paio di pinne;
- materiale di primo soccorso

d) predisporre un'anteidonea di salvataggio-pattino a battelli di vigilanza con scafo dipinto di rosso e recante la scritta "*SALVATAGGIO*" a lettere bianche, di adeguate dimensioni, nonché la località sede della struttura balneare e il nome della stessa. Tali unità non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere dotate dell'equipaggiamento previsto dall'Ordinanza n. 07/2017 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Ponza - Guardia Costiera. Le stesse devono essere equipaggiate con un assistente bagnanti munito di brevetto ed essere posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante

- ovvero sulla battigia pronte per l'impiego in caso di necessità;
- e) posizionare in prossimità della battigia, della spiaggia o scogliera devoluta alla pubblica fruizione, salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto;
 - f) provvedere a segnalare opportunamente eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteo marine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e *sconsigliare accuratamente* i bagnanti dall'immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in ogni ipotesi in cui per causa di forza maggiore venga sospeso temporaneamente il servizio di assistenza ai bagnanti;
 - g) assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano il loro servizio continuativamente per l'intero orario della balneazione, assicurandone la corretta sostituzione sia in caso di necessità, sia per consentire la turnazione degli stessi;
 - h) compilare ed inviare all'Autorità Marittima (Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza – Guardia Costiera) la scheda di pronto intervento, nel caso in cui vi sia stata un'attività di soccorso da parte dell'assistente bagnante; la predetta scheda dovrà essere inviata al seguente contatto e-mail cp-ponza@pec.mit.gov.it;
 - i) In caso di vento forte deve essere issata, su apposito pennone ben visibile, una **BANDIERA ROSSA**; in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti e mettere in mare materassini, battelli di gomma e simili. Nei suddetti casi i bagnanti devono essere avvertiti, ove possibile anche con mezzi fonici, della situazione di pericolo da parte del personale di servizio.
 - j) Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), bisogna assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq, garantendo il distanziamento di sicurezza dei camminamenti per il raggiungimento della battigia o degli ombrelloni.
 - k) Gli operatori, devono garantire l'accesso al mare da parte dei disabili con la predisposizione di idonei accorgimenti;
 - l) Gli operatori devono esercitare una efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti, incendi. La presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni deve essere immediatamente segnalato all'Autorità Marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. Gli operatori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.

ART. 7 DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME

Per la stagione Balneare 2020, al fine di contenere la diffusione della SARS-CovV-2, l'esercizio del commercio itinerante nelle aree demaniali marittime di giurisdizione, anche per il settore merceologico alimentare è **VIETATO**, salvo diverse disposizioni.

ART.8 PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DA SARS-CoV-2

1. Al fine di una maggiore diffusione delle informazioni in merito al contenimento della diffusione da SARS-CoV-2, su tutti gli arenili e scogliere dell'Isola di Ponza verrà installata apposita segnaletica.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono fatte salve le competenze dell'Ufficio Circondariale marittimo di Ponza – Guardia Costiera per tutto ciò che attiene all'apprestamento dei sistemi di sicurezza da porre in essere dai concessionari e dal Comune sulle spiagge libere e scogliere e negli specchi acquei inclusi nell'Ordinanza emessa dall'Ufficio Circondariale marittimo di Ponza – Guardia Costiera.

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura degli operatori, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il contenuto della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono deputati al controllo ed all'esecuzione della presente Ordinanza, secondo le specifiche competenze istituzionali in relazione ai diversi profili regolati dalla stessa; il presente provvedimento sostituisce ogni altra precedente ordinanza che con la presente si intende revocata.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto ovvero dall'art. 652 del Codice Penale (dell'articolo 53 del D.Lgs. 171/2005 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del codice Penale).

2. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 114/98, chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 ad € 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune.

3. Ai sensi dell'art. 55 della L.R. 13 del 06.08.2007, l'esercizio delle attività oggetto della concessione senza la previa dichiarazione d'inizio di attività comporta la sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 5.000,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio. La mancata comunicazione dei prezzi da applicare nei termini previsti comporta la sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 4.000,00. L'applicazione dei prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 3.000,00. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.

4. Qualora concorrano forme di occupazioni di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione. La mancata osservanza di ogni disposizione della presente Ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente oltre all'immediata chiusura dell'attività.

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna ed è sostitutiva di ogni altra precedente Ordinanza Balneare.

Della stessa è data diffusione a mezzo di pubblicazione sull'albo pretorio On-line del Comune di Ponza e a mezzo affissione su manifesti pubblici.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza agli Enti, Servizi ed Uffici di seguito elencati:

- alla Prefettura di Latina;
- all'Ufficio Circondariale marittimo di Ponza – Guardia Costiera;
- al Comando dei Carabinieri di Ponza;
- al Comando Tenenza Guardia di Finanza;
- al Comando di Polizia locale;
- alle Associazioni di Volontariato della Protezione Civile presenti sul territorio comunale.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio – sez. Latina e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Ponza .

INFORMA

NORME PUNITIVE

Art. 1161 del Codice della Navigazione (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata), “Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo(omissis)..... **è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516,45**, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo si applica la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 ad € 619,74**; in tal caso si può procedere alla immediata **rimozione forzata del veicolo** in deroga alla procedura di cui all'art. 54.

Art. 1164 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sui beni pubblici) “Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità Competente, relativamente all'uso del demanio marittimo(omissis)..... **è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.032,91 ad € 3.098,74**”.

Art. 1174 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme di polizia) “Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità Competente in materia di Polizia di Porti(omissis)..... è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 ad € 6.197,48. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'Autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio Marittimo, si applica la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,64 a € 309,87**”.

Art. 1231 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) “Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità Competente in materia di sicurezza della navigazione, **è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a € 206,58**.

SEGNALAZIONE SINISTRI

Gli operatori e chiunque ne abbia conoscenza devono immediatamente comunicare all' Ufficio circondariale Marittimo, per l'intervento dei mezzi di soccorso, ogni fondata notizia riguardante eventuali sinistri in mare, procurando di disporre i primi soccorsi utili. Ovvero agli Uffici del Comune competente per ogni altra situazione o evento suscettibili di recare potenziali rischi per la pubblica incolumità.

Numeri telefonici utili in caso di richiesta di soccorso:

EMERGENZA GUARDIA COSTIERA

Numero Blu 1530 (numero gratuito per richiesta di soccorso)

CAPITANERIA DI PORTO DI PONZA

Tel. 077180027 - 077180571

Sito web: <https://www.guardiacostiera.gov.it/ponza>

e-mail: ponza@guardiacostiera.it

COMUNE DI PONZA

Piazza Carlo Pisacane n. 4 – 04027 Ponza (LT)

Tel. 0771 80108

Sito web: <http://www.comune.ponza.lt.it>

COMANDO POLIZIA LOCALE

Tel. 0771/80754

NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE

112

COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI PONZA

0771 80130


TENENZA GUARDIA DI FINANZA DI PONZA

0771 80168

Il Responsabile del Servizio


Urbanistica e Demanio Marittimo

Geom. Cristofaro Accetta



Il Sindaco

Prof. Francesco Ferraiuolo



Ponza _____